



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

il Sindaco

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651
☎ 0974 987014 📠 0974 987520 🌐 www.celledibulgheria.asmenet.it ✉ utc.celledibulgheria@tiscali.it



Provincia di Salerno



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Prot. n° 0003698 del 08/06/2010

O R D I N A N Z A

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA CAMPAGNA 2010

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

- **PREMESSO** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- **ACCERTATO** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;
- **RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- **VISTO** il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;
- **VISTA** la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- **VISTO** il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- **VISTO** il titolo III del D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- **VISTO** l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 "Norme in materia ambientale";
- **VISTI** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- **VISTA** la nota della Giunta Regionale della Campania STAPF di Napoli, inerente il servizio A.I.B. campagna 2010;
- **CONSIDERATA** la necessità, di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

- **RITENUTO** pertanto che si rende necessario adottare dei provvedimenti al fine di scongiurare l'innesco di incendi nella stagione estiva;

O R D I N A

— **Art. 1**

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio;
- parcheggiare a contatto con l'erba secca;

— **Art.2**

I proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 Giugno 2010 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

— **Art. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private e lungo la ferrovia, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00;

— **Art.4**

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato, comunque avvisando, un giorno prima dell'intervento di pulizia, il Comando di Polizia Municipale;

— **Art.5**

I concessionari di impianti esterni, interrati o fuori terra, di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

— **Art.6**

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

— **Art.7**

I detentori di stalle, fienili, ricoveri di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 20,00;

SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;

2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006;

3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

• *che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;*

• *che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:*

- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115*
- *Corpo Forestale tel. 1515*
- *Arma Carabinieri tel. 112*
- *Questura tel. 113*
- *Comando Polizia Municipale tel. 0974 987000*

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;

affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.celledibulgheria.sa.it/>

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

1. Prefettura di Salerno *p.zza Giovanni Amendola 84121 Salerno fax 089 613566,*
2. Questura di Salerno *p.zza Giovanni Amendola, 16, 84121 Salerno fax 089613566,*
3. Comando Carabinieri stazione di *Torre Orsaia via Roma 84077 Torre Orsaia;*
4. Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Salerno, *Via degli Uffici Finanziari, 22 - 84131 Salerno fax 089 301737;*
5. Comando di Polizia Municipale *sede;*
6. Comando Corpo Forestale Stazione di San Giovanni a Piro *loc. Pontivello 84070 San Giovanni a Piro;*
7. Provincia di Salerno, Ufficio Protezione Civile *via Mauri, 63 Fax 089-3069666*

Dal Palazzo Municipale, li 08/06/2010

Il Sindaco
Dr. Cristoforo COBUCCI